

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco - Presidente -
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
Dott. GUIZZI Stefano Giaime - rel. Consigliere -
Dott. ROSSI Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso xxxx/2019 proposto da:
CREDITORE OPPOSTO

- **ricorrente** -

contro

DEBITORE OPPONENTE;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. xxx/2019 della CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2022 dal Consigliere Dott. Stefano
Giaime GUIZZI.

1. Il **CREDITORE OPPOSTO** ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. xxx/19, del 14 marzo 2019, della Corte di Appello di Firenze, che - accogliendone solo parzialmente il gravame esperito avverso la sentenza n. xxx/17, del 12 giugno 2017, del Tribunale di Pisa - così provvedeva.

Essa, in particolare, ha confermato l'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta dal **DEBITORE OPPONENTE** in relazione al fermo amministrativo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, sebbene con riferimento per quanto qui ancora di interesse - a quelli, fra i crediti richiamati dal provvedimento di fermo opposto, sorti antecedentemente al concordato fallimentare del **DEBITORE OPPONENTE**; e ciò sul rilievo che, in relazione ad essi, il **CREDITORE OPPOSTO** avrebbe potuto fare istanza di insinuazione al passivo.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver notificato al **DEBITORE OPPONENTE** il preavviso di fermo amministrativo, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 86, in relazione al pagamento di ventitrè cartelle di pagamento, tutte ritualmente notificate e non onorate.

Il **DEBITORE OPPONENTE** proponeva opposizione "ex art. 615 c.p.c." (qualificazione della cui irrivalità, il **CREDITORE OPPOSTO** non risulta essersi mai doluto), in particolare sul presupposto che le iscrizioni a ruolo fossero relative a debiti della società (OMISSIS) che si pretendevano adempiuti in esecuzione di concordato fallimentare, conclusosi con decreto del 5 dicembre 2007, procedura nella quale l'odierna ricorrente non si era insinuata.

L'adito Tribunale pisano accoglieva l'opposizione, con decisione gravata dall'opposta, che vedeva accogliere solo parzialmente l'impugnazione, visto che il giudice di appello - per quanto qui di interesse - confermava la fondatezza dell'opposizione, sebbene non con riferimento a tutti i crediti di cui al provvedimento di fermo, bensì soltanto a quelli antecedenti al concordato fallimentare.

3. Avverso la pronuncia della Corte fiorentina ricorre per cassazione il **CREDITORE OPPOSTO** sulla base - come detto - di un unico motivo.

3.1. Esso - proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 51 e 52.

Sul presupposto che il **DEBITORE OPPONENTE** fosse un imprenditore individuale, sicchè la procedura concorsuale non avrebbe mutato la posizione creditoria del **CREDITORE OPPOSTO** nei suoi confronti, una volta tornato esso "in bonis", la ricorrente assume che la decisione impugnata avrebbe disatteso il principio, affermato da questa Corte, secondo cui, in base alle norme suddette, la dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di tenere in serbo il titolo di cui sia in possesso

per farlo poi valere contro il fallito tornato "in bonis" (è citata Cass. Sez. 1, sent. 20 giugno 2011, n. 13447).

4. E' rimasto solo intimato il **DEBITORE OPPONENTE**.

5. La ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle censure già proposte.

6. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso va accolto.

8. "In limine", tuttavia, deve escludersene l'inammissibilità, come, invece, eccepito dal Procuratore Generale presso questa Corte, sul rilievo che la sentenza impugnata si fonderebbe su una seconda "ratio decidendi" - la prescrizione dei crediti del **CREDITORE OPPOSTO** non attinta dall'odierna impugnazione.

8.1. L'eccezione, infatti, non può essere accolta, per le ragioni di seguito indicate.

Difatti, la circostanza che la sentenza impugnata nell'accogliere, sebbene solo "in parte qua", l'appello del **CREDITORE OPPOSTO** abbia non solo circoscritto l'accoglimento dell'opposizione del **DEBITORE OPPONENTE** ai crediti che avrebbero potuto essere fatti oggetto di insinuazione, da parte del **CREDITORE OPPOSTO**, al passivo fallimentare, ma anche dato atto, nel contempo, che la prescrizione dei crediti dovesse escludersi per quelli di cui alle cartelle notificate nel 2010 (ponendosi tale notifica, come poi quella, nel 2014, del fermo amministrativo, quale atto interruttivo della prescrizione), comporta che l'eventuale fondatezza della questione oggetto del presente ricorso potrà condurre, nel merito, al rigetto dell'opposizione anche in relazione a quei crediti - naturalmente, nei limiti in cui essi non risultino prescritti - che pure avrebbero potuto essere fatti oggetto di insinuazione al passivo fallimentare.

Ciò, dunque, supera il rilievo espresso dal Procuratore Generale.

9. Ciò detto, l'unico motivo proposto dalla ricorrente è fondato.

9.1.1. Si è già accennato - esponendo i fatti di causa - alla circostanza che il **CREDITORE OPPOSTO** non ha contestato l'erroneità del ricorso, da parte del **DEBITORE OPPONENTE**, allo strumento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. (dovendo, per vero, l'impugnativa del fermo amministrativo - attese la natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa essere proposta con azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, destinata a seguire le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore; cfr. Cass. Sez. Un., sent. 22 luglio 2015, n. 15354, Rv. 635989-01; sulla natura di azione di accertamento negativo dell'impugnativa del fermo amministrativo, si vedano anche tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 2015, n. 24234, Rv. 637764-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2018, n. 28528, Rv. 651657-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 2020, n. 7756, Rv. 657504-01), avendo essa incentrato la sua doglianza, almeno in questa sede, unicamente sul fatto che la mancata insinuazione al passivo fallimentare, una volta tornato il fallito "in bonis", non le precludeva la proposizione dell'azione esecutiva.

La doglianza è fondata, proprio sulla scorta del precedente di questa Corte richiamato dalla ricorrente. Difatti, è stato affermato che la L. Fall., art. 51, norma "che vieta azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento, opera sul piano formale e contribuisce a dare attuazione alla regola del concorso, che, ai sensi del successivo art. 52, comma 1, vige in ambito fallimentare, e che impone a tutti i creditori che intendano soddisfarsi sul ricavato dalla vendita dei beni acquisiti all'attivo di parteciparvi, proponendo domanda di insinuazione allo stato passivo per far accertare i rispettivi crediti", nulla autorizzando, "però, a trarre dalla norma in esame una sorta di regola capovolta, secondo cui la mancata partecipazione al concorso determinerebbe l'estinzione del titolo esecutivo di cui il creditore sia eventualmente munito nei confronti del fallito: non v'è, infatti, alcuna equivalenza fra perdita della facoltà processuale e perdita del diritto sostanziale di azione, nè vi è un obbligo per il creditore concorsuale - divenuto tale ipso iure, per effetto della dichiarazione di fallimento del proprio debitore - di diventare creditore concorrente" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 20 giugno 2011, n. 13447, Rv. 618362-01). In sostanza, "la dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di tenere in serbo il titolo di cui sia in possesso per farlo poi valere contro il fallito tornato in bonis, nè di procurarselo iniziando o proseguendo contro il fallito stesso un giudizio nelle forme e nelle sedi ordinarie, purchè questo sia privo di qualunque effetto nei confronti della massa", sicchè, escluso "che la "sopravvivenza" (se così si può dire) del titolo esecutivo formato contro il debitore poi fallito sia condizionata alla

presentazione della domanda di ammissione al passivo, deve concludersi che in pendenza della procedura, pur essendo divenuta improcedibile (o improseguibile) l'azione singolare volta alla riscossione coattiva del credito nei confronti dell'insolvente, il titolo mantiene la sua validità ad ogni altro effetto" (cfr., nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 13447 del 2011, cit.). Non risultano sviluppati argomenti in contrario e non si vede ragione per discostarsi da tale approdo ermeneutica.

10. In conclusione, il ricorso va accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata, rinviando alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, non essendo pervenuta alcuna richiesta di frattazione "in presenza", il 19 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2022

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***